



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 24 marzo 2022, n. 134

Nuovo sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

D'iniziativa dei consiglieri Lucia Coppola (Gruppo misto), Paolo Zanella (Futura 2018), Michele Dallapiccola (Partito autonomista trentino tirolese), Alex Marini (Gruppo misto), Filippo Degasperi (Onda civica Trentino), Alessio Manica (Partito democratico del Trentino)

Presentato il **24 marzo 2022**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 24 marzo 2022, n. 134

Nuovo sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1998*

Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 64 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 5 del 1998*

Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 65 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*

Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 65 quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998*

Art. 9 - *Misurabilità degli obiettivi*

Art. 10 - *Osservatorio provinciale sulla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani*

Art. 11 - *Sistema a favore di comportamenti virtuosi*

Art. 12 - *Informazioni, iniziative*

Art. 13 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1 *Finalità*

1. Questa legge promuove la strategia rifiuti zero di gestione dei rifiuti considerati risorse da riutilizzare come materie prime secondarie escludendone l'incenerimento, strutturando un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile e ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo contestualmente la quantità dei rifiuti prodotti.

2. La Provincia promuove la uniformità dei metodi di raccolta dei rifiuti urbani in tutto il territorio provinciale e la gestione unica.

3. Le finalità di questa legge sono raggiunte attraverso interventi di:

- a) determinazione, dalla Provincia, dei criteri e metodi secondo i quali i comuni organizzano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- b) riduzione degli impatti ambientali connessi alla gestione dei rifiuti urbani;
- c) azioni della Provincia di minimizzazione e ottimizzazione della frazione dei rifiuti urbani;
- d) promozione della partecipazione pubblica alla definizione di obiettivi e strategie di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- e) promozione di adeguata raccolta dei rifiuti e aggiornamento del modello tariffario provinciale previsto dalla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva il regolamento con le sue disposizioni di attuazione e integrazione.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione di questa legge si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto urbano: rifiuto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, direttamente raccolto o conseguente a selezione o trattamento di altri rifiuti urbani e assimilabili;
- d) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità direttamente raccolto o conseguente a selezione o trattamento di altri rifiuti urbani e assimilabili, dotato di elevato contenuto energetico;
- e) materia prima secondaria: materiale di scarto della lavorazione delle materie prime, oppure materiale derivato dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti. Il materiale di scarto è trattato opportunamente al fine di ottenere materiale praticamente uguale alle materie prime;
- f) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti, il monitoraggio di tali operazioni, il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- g) raccolta dei rifiuti: operazione di rilievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) recupero dei rifiuti: complesso delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o altri prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse cernita e selezione. Queste operazioni corrispondono alle azioni previste dall'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i) smaltimento dei rifiuti: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, di cui l'allegato B della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 riporta un elenco non esaustivo;
- j) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- k) gestore del servizio di gestione dei rifiuti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, in eventuale collaborazione con altre imprese in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere attività di gestione dei rifiuti dev'essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti dell'albo nazionale gestori ambientali previsto dall'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 3 *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1998*

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituito dal seguente:

"4. Per raccolta differenziata s'intende la raccolta idonea, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, dei rifiuti urbani e assimilati raggruppati in frazioni merceologiche omogenee al momento della raccolta. Per la frazione di rifiuti organici, o ad alto tasso di umidità, si procede al compostaggio domestico. I rifiuti di imballaggio sono selezionati dagli altri rifiuti urbani e assimilabili."

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituito dal seguente:

"5. Entro il 2025 dev'essere attuata la raccolta differenziata al 90 per cento in peso."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 64 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo l'articolo 64 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 64 bis

Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani

1. La Giunta provinciale predispose il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani previsto dall'articolo 65, in adesione alla strategia rifiuti zero, per migliorare con permanenza il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, a maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica. La Provincia promuove la raccolta porta a porta spinta, di maggiore efficienza ed efficacia in relazione agli obiettivi da raggiungere.

2. Con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani sono perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) migliorare, entro il 2025, la qualità delle frazioni differenziate, con la riduzione delle impurità per ogni frazione;
- b) installare sistemi complementari di eco-compattazione per migliorare la qualità di raccolta di imballaggi in plastica e in alluminio;
- c) standardizzare la raccolta differenziata con le frazioni indicate nella tabella A della legge provinciale n. 5 del 1998;
- d) intervenire, se Provincia, comunità e comuni intendono stipulare dei contratti, perché nei criteri di scelta del contraente sia compresa l'incidenza dell'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale nelle attività di esecuzione del contratto e l'assunzione dell'impegno a monitorare la qualità merceologica dei materiali raccolti;
- e) incentivare le attività dei centri raccolta materiali (CRM) e dei centri raccolta zonali (CRZ) per una migliore qualità della raccolta differenziata, assegnando aree e locali adiacenti in cui procedere al riciclo e alla piccola manutenzione di oggetti non classificati rifiuti ma destinati a riuso;
- f) prevedere impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) mediante digestione anaerobica e di compostaggio di comunità, dimensionati in relazione alle quantità di rifiuto umido prodotto, con la possibilità, nel rispetto dei limiti normativi, di miscelazione con rifiuti speciali fermentescibili, quali i fanghi degli impianti biologici di depurazione delle acque reflue urbane, al fine di raggiungere quantitativi di materiale da trattare tali da garantire una gestione efficiente, efficace e con sufficienti garanzie ambientali, con una composizione merceologica idonea per ottenere composti di qualità.

3. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani è aggiornato ogni cinque anni."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 5 del 1998

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituita dalla seguente:

"a) il quantitativo pro capite annuale di rifiuto indifferenziato secco entro il 2025 dev'essere ridotto a 35 chilogrammi all'anno per abitante equivalente e a 350 chilogrammi all'anno per abitante equivalente di produzione di rifiuti urbani;".

Art. 6

Inserimento dell'articolo 65 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Dopo l'articolo 65 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 65 ter

Modifiche e disposizioni di attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Modifiche e disposizioni di attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani possono essere proposte da:

- a) comunità;
- b) comuni;
- c) non meno di duemilacinquecento residenti nei comuni interessati dalla proposta;
- d) associazioni e istituzioni maggiormente rappresentative presenti in Provincia, interessate alla gestione dei rifiuti.

2. La proposta è presentata all'autorità per la partecipazione locale istituita dall'articolo 17 duodecies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che, accertatane la validità, dà inizio al processo partecipativo previsto dall'art. 65 quater entro trenta giorni dalla presentazione della proposta."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 65 quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Dopo l'articolo 65 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 65 quater

Processo partecipativo

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani, le modifiche del piano e le relative disposizioni di attuazione sono sottoposti, prima della loro approvazione, al processo partecipativo.

2. Il processo partecipativo è promosso dall'autorità per la partecipazione locale. Nel processo interviene, in ogni caso, un rappresentante di ciascun comune interessato al piano.

3. L'autorità:

- a) dà inizio al processo partecipativo elaborando un progetto del processo con indicazione delle risorse da impiegare per la sua realizzazione e individuando il programma di attuazione; definisce metodologie di partecipazione coerenti con il contesto territoriale e sociale nel quale si svolge il processo partecipativo, al fine di assicurarne una migliore e più efficace organizzazione;

- b) organizza un punto informativo accessibile a tutti i cittadini nei comuni interessati alle disposizioni assunte a seguito del processo partecipativo, in cui è comunicata la promozione del processo, il relativo programma ed è data ogni altra informazione riguardante l'attuazione del processo, indicando anche i documenti necessari per la partecipazione. Al punto informativo è consentito ai cittadini avanzare osservazioni, pareri, proposte, richieste di chiarimenti, di informazioni, presentare quesiti a cui l'autorità è tenuta a dare risposta;
- c) attiva e coordina lo svolgimento del processo partecipativo, garantendo che siano adeguatamente raccordate le fasi del processo che si svolgono pubblicamente attraverso il confronto diretto tra i partecipanti con quelle che si realizzano per via telematica.

4. L'autorità garantisce la partecipazione e l'imparzialità della consultazione, la piena parità di espressione di osservazioni e pareri, l'esposizione delle necessità dei cittadini e il diritto di tutti gli interessati ad accedere in ogni momento al processo.

5. Il processo partecipativo si svolge nelle fasi seguenti:

- a) deposito da parte della Provincia presso la propria sede, e pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle comunità e dei comuni interessati, della proposta preliminare del piano, o della sua modifica, o delle disposizioni di attuazione del piano. Della pubblicazione è dato avviso su due quotidiani locali;
- b) pubblicazione sui siti istituzionali di Provincia, comunità e comuni interessati dei documenti riguardanti la proposta preliminare indicata nella lettera a);
- c) attuazione del processo secondo le modalità definite dall'autorità;
- d) redazione, a cura dell'autorità, di un rapporto finale che riferisce delle procedure adottate, degli argomenti discussi e delle osservazioni, pareri e proposte espresse nel corso del processo.

6. Il rapporto finale è trasmesso alla Provincia, ai comuni e alle comunità, che lo pubblicano sul proprio sito istituzionale. La Provincia dispone ulteriori forme di pubblicità del rapporto, anche presso gli enti locali.

7. La durata del processo partecipativo non può essere superiore a centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della proposta preliminare del piano sul sito istituzionale della Provincia.

8. Le risultanze del dibattito non vincolano la Provincia a decidere in modo conforme, ma nel provvedimento di approvazione definitiva del piano o delle modifiche o delle disposizioni di attuazione è dato atto delle risultanze del processo partecipativo riportate nella relazione e delle motivazioni del mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti al processo.

9. La motivazione viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente:

"2 bis. Il sistema tariffario è regolato in modo tale da assicurare che in tutte le comunità sia adottata la tariffa puntuale, determinando con uniformità di criteri la percentuale di riduzione della parte variabile."

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"5 ter. Ai comuni non è consentito delegare al gestore del servizio di gestione dei rifiuti la riscossione del contributo ambientale del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) imposto ai consorzi di filiera per i maggiori costi della raccolta differenziata degli imballaggi.

5 quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno le comunità espongono ai comuni compresi nel proprio territorio le somme prelevate con la riscossione del contributo CONAI, perché i comuni possano conoscere meglio i costi di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti e l'entità dei contributi a

tali spese."

Art. 9

Misurabilità degli obiettivi

1. La Provincia determina i mezzi per la misurazione del grado di attuazione degli obiettivi del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge la Provincia elabora progetti per la riorganizzazione del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 10

Osservatorio provinciale sulla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

1. E' istituito l'osservatorio provinciale sulla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. L'osservatorio è composto da undici membri nominati dalla Giunta provinciale, corrispondenti a:

- a) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste presenti in Provincia;
- b) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in Provincia;
- c) due rappresentanti designati dalle associazioni, presenti in Provincia, di cura di rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi in materia di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- d) due operatori designati di comune accordo dalle imprese e dagli altri soggetti che svolgono, in Provincia, servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- e) un rappresentante designato dalla Provincia;
- f) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.

3. Se i rappresentanti indicati nel comma 2, lettere a), b), c) e d), non sono designati entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione, la Giunta provinciale nomina un numero di componenti corrispondente a quello dei non designati.

4. L'osservatorio elegge nel proprio seno il presidente.

5. L'osservatorio determina le modalità di svolgimento delle sedute e delle attività di propria competenza con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. L'osservatorio dura in carica quattro anni.

7. Il presidente deve convocare l'osservatorio almeno una volta all'anno. Inoltre l'osservatorio dev'essere convocato dal presidente quando lo richiedono almeno sei suoi componenti.

8. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

9. La partecipazione all'osservatorio è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

10. L'osservatorio monitora qualità ed efficienza del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

11. Inoltre l'osservatorio:

- a) redige annualmente una relazione sulle attività svolte. La relazione è inviata alla Giunta provinciale e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia, dei comuni e delle comunità;
- b) monitora l'esecuzione del piano provinciale di raccolta, trattamento e smaltimento dei

rifiuti urbani;

c) trasmette alla Giunta provinciale osservazioni e proposte per migliorare l'attuazione del piano.

12. La Provincia pone a disposizione dell'osservatorio dati, documenti e informazioni necessari per consentire all'osservatorio di agire in esecuzione delle proprie competenze.

13. L'osservatorio istituisce la cabina di regia, organo di carattere tecnico.

14. La cabina di regia è composta da nove membri di provata competenza nelle attività che la cabina di regia è tenuta a svolgere, nominati dall'osservatorio, corrispondenti a:

- a) due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
- b) due rappresentanti delle comunità designati d'intesa fra le comunità stesse.
- c) un tecnico designato di comune accordo dai gestori dei servizi di gestione dei rifiuti;
- d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste presenti in Provincia;
- e) un rappresentante delle associazioni di categoria;
- f) due rappresentanti della Provincia scelti tra persone di comprovata esperienza in materia ambientale.

15. La cabina di regia coordina la programmazione di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Provincia con la gestione locale dei rifiuti. L'esecuzione delle attività di coordinamento è disciplinata dal regolamento previsto dal comma 5.

Art. 11

Sistema a favore di comportamenti virtuosi

1. La Provincia incentiva la riduzione progressiva della parte variabile della tariffa rifiuti imposta dai comuni alle utenze domestiche e non domestiche.

2. Le iniziative incentivanti non producono oneri a carico del bilancio della Provincia. Esse sono attuate con le risorse disponibili dalla riscossione della tariffa rifiuti.

3. La Provincia penalizza le comunità il cui rifiuto indifferenziato secco è superiore al 5 per cento della media provinciale.

4. La Provincia presta sostegno ad attività produttive e commerciali svolte con minore impiego di imballaggi, con riutilizzo, con recupero di beni superiore al 80 per cento.

Art. 12

Informazioni, iniziative

1. La Provincia garantisce informazioni con le seguenti modalità:

- a) assicura accesso gratuito ed agevole ad informazioni e documenti in conformità alle leggi in materia;
- b) attiva campagne informative e di incentivazione ad attuare la strategia rifiuti zero e la corretta raccolta differenziata.
- c) pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale i dati relativi a raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, evidenziando le quantità di impurità presenti in ciascuna frazione differenziata, da rimuovere in attuazione degli obiettivi stabiliti dal piano provinciale di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. La Provincia promuove:

- a) iniziative culturali pluridirezionali riguardanti i sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- b) aderisce a iniziative nazionali e internazionali riguardanti la strategia rifiuti zero.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese previste dall'articolo 10, comma 9, stimate nell'importo di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 111 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante la riduzione, per i medesimi importi e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (Spese correnti)

2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio della Provincia.